



GUIDA FLP SCUOLA

TRASFERIMENTI, GAE, PROCEDURE CONCORSUALI: LA RIPARTIZIONE POSTI

Sul sistema di riparto dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto (sono i soli posti utilizzati per le operazioni di trasferimento e assunzioni a tempo indeterminato) da sempre si sono creati dubbi e perplessità specialmente per i non addetti ai lavori. Tali perplessità, fra l'altro, hanno determinato spesso contenziosi innanzi ai tribunali del lavoro.

Tentiamo, con questo breve lavoro, di illustrare le norme e le modalità di riparto della disponibilità dei posti fra le procedure relative ai trasferimenti del personale di ruolo e le procedure concorsuali, ivi comprese le Graduatorie ad Esaurimento, meglio note con l'acronimo di GAE.

Si ribadisce che i posti in organico di fatto, ossia quei posti non vacanti e disponibili, ma solo di fatto disponibili per effetto di assegnazione provvisoria, di incremento d'organico per autorizzazioni di classi dopo le operazioni di mobilità, utilizzazioni ed esoneri dal servizio, incremento di posti di sostegno in deroga, etc, non vengono e non possono essere utilizzati per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e primaria, l'accesso ai ruoli, e le quote di spettanza alle singole procedure, nonché la quota di posti spettanti ai trasferimenti, sono disciplinate rispettivamente dall'art.399 del D.P.R.297/1994, successive modifiche ed integrazioni, e dal CCNI relativo alla mobilità per il triennio 2019/2022.

In sostanza:

a) Tutti i posti vacanti e disponibili in organico di diritto (quindi il 100%) vengono utilizzati nelle operazioni di mobilità provinciale (1[^] E 2[^] FASE)

b) I posti residuati dopo la mobilità provinciale, vengono così ripartiti:

b1) 50% alle immissioni in ruolo

b2) 50% alla mobilità interprovinciale e professionale di cui: 30% trasferimenti interprovinciali e 20% alla mobilità professionale. Dall'a.s. 2021/2022 il 25% dei posti vacanti e disponibili sarà assegnato ai trasferimenti interprovinciali e 25% alla mobilità professionale (ossia passaggi di ruolo- da infanzia a primaria per esempio o viceversa)

Si precisa che: La mobilità professionale provinciale é disposta prima dei trasferimenti interprovinciali mentre la mobilità professionale interprovinciale solo dopo i trasferimenti interprovinciali, nella misura complessiva sempre del 20% delle disponibilità totali assegnate a questa procedura. Se avanzano posti dalla mobilità professionale vengono assegnati ai trasferimenti interprovinciali

Facciamo un esempio

Organico di diritto scuola primaria: Posti vacanti e disponibili- detratto numero dei soprannumerari – **N. 50 POSTI**

➤ **PRIMA FASE : POSTI 50 RESI TUTTI DISPONIBILI PER TRASFERIMENTI PROVINCIALI**

➤ **POSTI RESIDUI DOPO TRASFERIMENTI PROVINCIALI POSTI 50**

SECONDA FASE:

A) 50% ALLE IMMISSIONI IN RUOLO OSSIA POSTI 25 –

A1) DI CUI POSTI 13 ALLE GAE

A2) DI CUI POSTI 12 AL CONCORSO ORDINARIO 2016.

A3) IN CASO DI ESAURIMENTO DEL CONCORSO 2016 (PONIAMO SONO AVANZATI 8 POSTI):

A4) POSTI 6 VANNO AL CONCORSO 2018 (QUINDI L'80%)

A5) POSTI 2 AL CONCORSO ORDINARIO E STRAORDINARIO 2020 (I NUOVI CONCORSI BANDITI) (QUINDI IL 20%)

B) 30% AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI (OSSIA POSTI 15 NEL NOSTRO ESEMPIO)

C) 20% MOBILITA' PROFESSIONALE (OSSIA POSTI 10 NEL NOSTRO ESEMPIO)

OVE LE GAE SONO ESAURITE I POSTI VANNO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI E VICEVERSA.

LA RIPARTIZIONE DEI POSTI NELLA SCUOLA SECONDARIA, SEGUONO LE STESSE PERCENTUALI.

Anche per la scuola secondaria si ha la stessa ripartizione

➤ **100% POSTI RESI TUTTI DISPONIBILI PER TRASFERIMENTI PROVINCIALI**

➤ **50% POSTI RESIDUI DOPO TRASFERIMENTI PROVINCIALI AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI E MOBILITA' PROFESSIONALE**

➤ **50% ALLE IMMISSIONI IN RUOLO DI QUESTA PERCENTUALE:**

a1) 50% ALLA GAE

a2) 50% AL CONCORSO 2016

Quindi, la percentuale a2) (che sostanzialmente sarebbe il 25% dei posti rimasti dopo i trasferimenti provinciali) spetta in primis al concorso 2016. Al netto dei posti assegnati alle graduatorie dei concorsi ordinari banditi nel 2016, per l'anno scolastico 2020/21, al concorso 2018 secondaria (DDG 1° febbraio 2018) spetta l'80% dei posti rimanenti.

Le immissioni in ruolo da concorso straordinario secondaria sono disciplinate, dall'art. 1 comma 4 del DL 126/2019 convertito nella legge 20 dicembre 2019 n. 159:

art. 1 comma 4 "Annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 è destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria.

Terminata questa fase, per la secondaria, si doveva passare alle assunzioni da concorso straordinario 2020 che, a causa del rinvio, avranno effetto, però, dal 1.9.2021 con decorrenza giuridica 1.9.2020.

Al concorso straordinario spetta il 50% dei posti residuati dalla fase precedente, fino ad arrivare negli anni alla copertura di tutta la graduatoria (24.000 posti già banditi+ 8.000 inseriti nel Decreto Rilancio). L'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

FACCIAMO UN ESEMPIO

Assunzioni scuola secondaria 2020/21

POSTI CLASSE DI CONCORSO A022 – ITALIANO SCUOLA MEDIA – POSTI 20 - VACANTI E DISPONIBILI:

100% ALLA MOBILITA' PROVINCIALE OSSIA POSTI 20

POSTI RESIDUATI DOPO MOBILITA' PROVINCIALE POSTI 20

DI DETTI 20 POSTI :

A) 10 POSTI AI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI E MOBILITA' PROFESSIONALE E CIOE' 50% COMPLESSIVO (DIVISI POI IN 30% E 20% PER A.S.2020/202)

QUINDI:

a1) 6 POSTI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI (30% DI POSTI 20) E 4 POSTI MOBILITA' PROFESSIONALE (CIOE' 20% DI POSTI 20)

B) 10 POSTI ALLE IMMISSIONI IN RUOLO E CIOE' DI QUESTI :

- 5 POSTI IMMISSIONE IN RUOLO DA GAE (CIOE' IL 50%)**
- 5 POSTI CONCORSO 2016 (CIOE' 50%)**

SE E' ESAURITA GRADUATORIA CONCORSO 2016 – SITUAZIONE –

- *Esaurite le graduatorie dei concorsi 2016, la quota dei concorsi viene così suddivisa: 80% al concorso straordinario 2018 E CIOE' 4 e 20% ai concorsi ordinario e straordinario banditi il 28 aprile 2020 E CIOE' 1*

TALE POSTO VERRA' ACCANTONATO QUINDI PER IL CONCORSO ORDINARIO CHE, OVE SI DOVESSE SVOLGERE IN TEMPO, COMPORTERA' L'ASSUNZIONE PER IL 1.9.2021 (unità dispari al concorso ordinario)

Qualora dal 2021/22 ci saranno le graduatorie del nuovo concorso ordinario, il 50% destinato ai concorsi si divide:

- *25% concorso riservato 2018*
- *25% nuovo concorso ordinario e straordinario 2020*

*Per gli anni successivi, viceversa, si avrà per la **Scuola di I e II grado la seguente suddivisione:***

Tutto il 50% dei posti destinato ai concorsi è assegnato al concorso 2016 (che è stato prorogato di un altro anno), successivamente (es. nel caso non ci fossero più candidati):

- **Per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22: l'80% al concorso 2018 e il 20% ai concorsi successivi al 2018;**
- **Per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24: il 60% al concorso 2018 e il 40% ai concorsi successivi al 2018;**
- **Per gli aa.ss. 2024/25 e 2025/26: il 40% al concorso 2018 e il 60% ai concorsi successivi al 2018;**
- **Per gli aa.ss. 2026/27 e 2027/28: il 20% al concorso 2018 e l'80% ai concorsi successivi al 2018.**

Sempre il 20% per i bienni successivi, sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale.

Qualora le graduatorie del concorso 2018 dovessero esaurirsi, va destinato il 100% dei posti (sempre del 50% di quelli destinati ai concorsi) ai concorsi successivi 2020

Attenzione: In ogni caso al concorso straordinario di I e II grado potranno essere assegnati solo 24000 più gli ulteriori 8.000 posti nel corso di un triennio, fermo restando che le immissioni in ruolo potranno essere effettuate anche successivamente qualora occorra ancora rispettare il contingente previsto delle assunzioni, perché non si è riusciti ad effettuare tutte le 32 mila nomine previste (ovviamente distinte per classi di concorso)

CALL VELOCE E FASCIA AGGIUNTIVA

L'art. 1 comma 17 della Legge 159/2019 entrata in vigore il 29 dicembre 2019, ha previsto una ulteriore procedura di assunzione denominata **"CALL VELOCE E FASCIA AGGIUNTIVA"**, infatti il testo normativa ha stabilito che

" 17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e del presente articolo sono destinati alle immissioni in ruolo di cui ai commi da 17-bis a 17-septies.. "

LA "CALL VELOCE" RIGUARDERÀ ANCHE I DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

COME FUNZIONERA'

I vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi e delle Graduatorie ad Esaurimento (di tutti gli ordini di scuola) potranno, su base volontaria:

- *presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.*
- *l'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione e le immissioni in ruolo sono effettuate entro il 15 settembre di ciascun anno.*
- *l'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.*

Fascia aggiuntiva concorsi 2016 e 2018

I vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 (di tutti gli ordini di scuola) possono, a domanda:

- *inserirsi in una fascia aggiuntiva del concorso 2018 anche in regioni diversi da quella di inserimento della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.*
- *Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno disciplinate le modalità attuative di tale disposizione.*

"Call veloce e graduatoria aggiuntiva" per l'assunzione in altra provincia e/o regione" saranno rese disponibili dopo le procedure ordinarie di assunzione.

Tali assunzioni, però, prima del rinvio del concorso straordinario 2020, sarebbero scattate dopo che fossero state effettuate le assunzioni in base alla graduatoria concorso 2020 e sui relativi posti residue. Ora, atteso il rinvio della procedura straordinaria, occorrerà articolare diversamente tale modalità di assunzione.

